



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- VISTA** la legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, recante *Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*;
- VISTO** in particolare l'articolo 1, comma 310, lettera b), della citata legge di stabilità che, nel modificare l'articolo 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, richiede, ai fini della costituzione e del riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, che i medesimi Istituti assicurino l'apertura di sedi "in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale", demandando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione di "criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale";
- VISTO** l'articolo 114, primo comma, della Costituzione, che stabilisce che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato;
- VISTO** l'articolo 1, comma 6, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, secondo il quale il territorio delle città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria) coincide con quello delle province;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), e successive modificazioni;
- VISTA**, in particolare, la suddivisione territoriale stabilita per l'Italia dalla suddetta classificazione NUTS che prevede, a livello di NUTS 1, la ripartizione in cinque aree geografiche distinte in Nord-Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia), Nord-Est (Trentino Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e Isole (Sicilia, Sardegna);
- RITENUTO** potersi tenere conto, ai fini dell'individuazione dei criteri di adeguata distribuzione, nonché della determinazione dell'entità della presenza nel territorio nazionale delle sedi degli istituti di patronato, della citata suddivisione territoriale stabilita per l'Italia dalla classificazione NUTS e delle città metropolitane;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai fini della costituzione e del riconoscimento ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli istituti di patronato e di assistenza sociale devono:

a) essere presenti con sedi in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell'ultimo censimento nazionale;

b) assicurare l'apertura di proprie sedi in ciascuna delle cinque aree geografiche Nord-Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia), Nord-Est (Trentino Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e Isole (Sicilia, Sardegna), come individuate per l'Italia dalla classificazione NUTS, contenuta nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, e successive modificazioni;

c) avere sedi in un numero di province riconosciute o di città metropolitane la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 20 per cento della popolazione dell'area geografica, come accertata nell'ultimo censimento nazionale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla verifica dei requisiti di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, **1-7 AGO. 2015**


Giuliano Poletti